

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 797-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto legge 29 agosto 1994, n. 523,
recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli
esami di seconda sessione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'esplicito intento perseguito dalla Commissione istruzione pubblica che, muovendo dall'esame congiunto di cinque diverse proposte di legge, sottopone contestualmente all'Assemblea due testi distinti ma strettamente connessi fra loro, è quello da un lato di assicurare la conversione (con le modificazioni illustrate più oltre) del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, che ha sancito la soppressione degli esami di riparazione e di seconda sessione fin dal corrente anno scolastico, e dall'altro di definire soluzioni didattiche sostitutive e alternative agli esami soppressi. A tal fine la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge di conversione e di un separato testo unificato per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849, alla cui relazione si fa rinvio per una più analitica illustrazione del dibattito svoltosi in Commissione e delle proposte elaborate in tale sede.

È stato giustamente osservato che «non si può toccare un sistema complesso in equilibrio come la scuola in un punto centrale senza discutere e predisporre gli strumenti alternativi»: di qui la decisione della Commissione, sofferta e non priva di contrasti, ma infine pressochè univoca, di affiancare al disegno di legge di conversione del ricordato decreto-legge n. 523 una proposta legislativa intesa ad un riassetto organizzativo dell'attività scolastica conseguente all'abolizione degli esami di riparazione ma comprensiva altresì di esigenze, modifiche e integrazioni che il dibattito pedagogico-didattico e soprattutto l'esperienza di vita scolastica da non pochi anni indicano e sollecitano.

Conformemente alla decisione assunta di limitare all'anno scolastico 1994-1995 l'ambito di operatività del decreto-legge n. 523 e di rinviare al ricordato provvedimento

legislativo organico l'organizzazione degli interventi didattici ed educativi conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione, la Commissione ha pertanto accolto gli emendamenti a tal fine elaborati in sede di Comitato ristretto.

In particolare, all'articolo 1 è stato accolto un emendamento, interamente sostitutivo, che integra il contenuto del testo originario del decreto-legge con l'abolizione sia degli esami di riparazione propriamente detti (che, ai sensi del recente testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, sono cosa diversa dagli esami di seconda sessione) che di ogni altra forma di sessione autunnale. Solo per gli studenti che, al termine delle lezioni, non abbiano potuto essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia è stata mantenuta la previsione di prove suppletive da tenersi comunque entro il 30 giugno. L'articolo è stato infine integrato con l'abrogazione espressa delle norme del citato testo unico in contrasto con tale disciplina, in ossequio alle regole di una corretta redazione dei testi legislativi.

Quanto all'articolo 2, la Commissione ha accolto un emendamento - anche in questo caso interamente sostitutivo - mediante il quale, per il solo anno scolastico 1994-1995, si conferisce al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di disciplinare, con ordinanza da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, l'organizzazione degli interventi didattici conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione, rinviando ad una apposita legge (il già menzionato testo unificato dei disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849) la disciplina organica di detti interventi a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione propone infine - coerentemente all'impostazione assunta - di sopprimere i restanti articoli del decreto-legge (articoli 3, 4 e 6), mantenendo in vita il solo articolo 5, recante la norma di copertura finanziaria, relativamente al

quale si propone solo un emendamento volto a recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

BISCARDI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

13 settembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PODESTÀ)

13 settembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, dichiara il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 5, comma 1, siano inserite le parole «a regime» e osservando l'opportunità che venga previsto all'articolo 3 il concerto del Tesoro per quanto concerne il potere di ordinanza del Ministro della pubblica istruzione in materia di contrattazione sindacale.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995:

a) sono aboliti gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) sono aboliti gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte;

c) gli esami di idoneità, di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

2. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

3. Nel citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono abrogati:

a) il comma 4 dell'articolo 193;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

c) il comma 2 dell'articolo 196».

1.1**Art. 2.***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Interventi didattici ed educativi). - 1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5».

2.1

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 e a regime».

5.1

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994.

**Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione
degli esami di seconda sessione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione, al fine di consentire ai collegi dei docenti ed ai consigli di classe l'adozione di opportuni interventi didattici ed educativi fin dall'inizio del prossimo anno scolastico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di seconda sessione)

1. Gli esami di seconda sessione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. L'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione, è abrogato.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi e verifica dei risultati)

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici

ed educativi, coerenti con l'autonoma programmazione educativo-didattica di inizio d'anno, con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il corso dell'anno, sia risultato insufficiente in una o più materie. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la frequenza obbligatoria dei discenti a corsi di sostegno, nel caso di insufficienze non gravi, ovvero a corsi di recupero, nel caso di insufficienze rilevanti.

2. È demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere, al termine del primo periodo di verifica collegiale dei risultati conseguiti, l'attivazione degli interventi di cui al comma 1, che devono essere organizzati sulla base di moduli curriculari flessibili nel quadro delle linee programmatiche di cui al medesimo comma 1.

3. I criteri di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e le modalità e gli effetti della verifica dei risultati, sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, dal collegio dei docenti, e deliberati dal consiglio di istituto per quanto di propria competenza.

Articolo 3.

*(Modalità di utilizzazione del personale docente
e relativo trattamento economico)*

1. Le modalità di utilizzazione del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative di cui all'articolo 2, nonché i criteri e la misura del compenso da erogare ai docenti medesimi nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 5, sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da docenti appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purché forniti di specifica abilitazione.

Articolo 4.

(Deroga al calendario scolastico)

1. Le attività didattiche del personale docente di ruolo e del personale docente con supplenza annuale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 2, possono svolgersi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

Articolo 5.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Norme transitorie - Delegificazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono efficaci fino alla sostituzione delle medesime con nuova disciplina deliberata dalle unità scolastiche sulla base del decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO.

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - PAGLIARINI -
DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

